



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1883 del 16.04.2026

Corte Sportiva di Appello n.32

Seduta del giorno 16.04.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Vincenzo Vivis.

Visto il reclamo presentato dalla società Basketorre 2009 codice FIP 052554 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1249, di cui al C.U. n° 1738 del 01/04/2026, relativo alla gara n° 6240 del campionato di categoria Under 19 Gold maschile con il quale è stata comminata alla società Basketorre 2009:

- squalifica campo per 3 gare (da disputarsi a porte chiuse) per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, con aggressione [art. 29,4A RG rec.] con obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso con ammenda di € 1.500,00 [art. 17,5 RG].

Ascoltati personalmente la Sig.ra Iolanda Tessitore, dirigente responsabile della reclamante, e l'Avv. Giovanni Allegro legale della stessa, i quali si riportavano integralmente al contenuto del proprio reclamo.

Sottolineavano, in particolare, che l'invasione di campo e l'aggressione venivano effettuate dal Sig. Spano Domenico, tesserato per la reclamante, nel frangente non convocato per la gara e presente in qualità di spettatore. Ritenevano, quindi, che, una volta inquadrato il Sig. Spano come tesserato, e come tale già inibito dal Giudice di primo grado, non poteva essere applicata anche la sanzione prevista dagli artt. 29,4A e 17,5 RG.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dalla ricostruzione dei fatti, dalla lettura del rapporto arbitrale e del reclamo, aderendo al principio, espresso dal Tribunale Federale, secondo il quale *"la fattispecie in esame non può essere ricondotta ad un'invasione di campo ma va considerata quale comportamento non regolamentare posto in essere da specifico tesserato in modo plateale e/o violento"* (V. comunicato ufficiale n. 635 del 27 aprile 2023), ritiene che la sanzione comminata al tesserato Spano, n.q., sia assorbente rispetto a quella inflitta alla società reclamante.

PQM

In parziale riforma del provvedimento del Giudice di primo grado:

revoca la squalifica del campo di gioco per 3 gare (da disputarsi a porte chiuse) con obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso nonché l'ammenda di € 1.500,00.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 16 aprile 2026

Il Presidente

Avv. Domenico Pennelli